

E LA PRODUZIONE VA BENE...

LE ELEZIONI POLITICHE HANNO PROVOCATO UNA PICCOLA RIVOLUZIONE ED È PRESTO PER DIRE COSA POSSA RISERVARE IL FUTURO AL SETTORE, ALLA CACCIA, AGLI APPASSIONATI.

È certo che abbiamo perso numerosi punti di riferimento, il parlamento si è molto rinnovato, nel bene e nel male, e c'è stata una drastica scrematura all'elenco dei candidati vicini alle istanze di tiratori e cacciatori: ormai siamo sufficientemente sicuri del solo Luciano Rossi, presidente della Fitav eletto al senato nelle file del pdl, e della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, anche lei pdl eletta nel Veneto. Del pd al momento non so, ma, certo, nel movimento 5 stelle non sarà facile trovare ascolto non prevenuto nei nostri confronti.

Nel frattempo, i produttori di armi italiani non si lamentano. I dati del Banco registrano il record assoluto di armi prodotte e "bancate" dal 1982: in tutto 962.830, cioè 296.472 corte (in particolare semiautomatiche) e 666.088 lunghe (in particolare semiautomatiche). Dunque il momento sarebbe propizio per investire anche nella protezione del settore. Soprattutto degli appassionati, che sono poi i clienti delle stesse aziende. Sì, lo so, l'obiezione consueta è che in realtà circa il 90% delle armi prodotte in Italia (ma in realtà meno), sono poi esportate. Ma qui c'è bisogno di impegno. Tutti in una stessa direzione: proviamoci, tutti quelli che ci credono e si adoperano quotidianamente in questo senso, senza scadere in ripicche, in scelte di campo d'interesse o contrapposizioni personali.

Sono al corrente che le associazioni di categoria stanno lavorando per intervenire su quel miracolo d'incongruenza e raffazzonamento che è stato il decreto legislativo 204 del 2010 di attuazione della direttiva europea sulle armi. Ci sono numerosi problemi aperti dopo l'abolizione del catalogo nazionale, per esempio. Mi permetto di ricordare alcuni punti, tra i tanti.

Classificazione del Banco nazionale: il servizio del Banco è richiesto non solo per le armi di nuova produzione o importazione, ma anche per quelle armi che già erano state catalogate. Inoltre, le schede di classificazione non prevedono il nome del modello (a parte le carabine semiautomatiche in calibri "militari" o eventuali versioni sportive), ma solo l'indicazione del produttore e il calibro. La dicitura è talmente vaga da ricomprendere qualsiasi modello di quell'azienda, purché dello stesso calibro di quello della scheda. Una dicitura così generica, al di

là dell'aspetto positivo per produttori e importatori, ha qualche utilità ai fini di ps?

Armi corte in 9 parabellum: l'emanazione del decreto 204/10 ha reso proibite ai cittadini italiani tutte le armi corte, semiautomatiche e a ripetizione, in 9 mm parabellum. Al di là della sciattezza della previsione legislativa, che ha lasciato fuori sia le armi a colpo singolo, sia le armi lunghe in questo calibro (giacché è il calibro che si voleva vietare), con la dissoluzione del catalogo nazionale i revolver in calibro 9 mm parabellum a suo tempo catalogati (e venduti) vengono ad avere uno status incerto. Essendone perfettamente legale la detenzione al momento dell'acquisto originario, non si possono ipotizzare profili penali in capo al possessore, ma avendo oggi lo status di armi proibite, è pur sempre ipotizzabile che un questore "creativo" proceda al sequestro e alla distruzione, casa per casa. Inoltre, la natura di "armi vietate" per le pistole in 9 parabellum, limitata ai soli cittadini italiani (mentre per l'export sono armi comuni a tutti gli effetti) presenta dubbi di costituzionalità (per l'ordinamento giuridico interno) ed espone alla possibilità di sanzioni europee (per la legislazione Ue).

Armi ad aria compressa di alta potenza: la classificazione del Banco nazionale si basa sulla suddivisione in categorie della direttiva europea 91/477 Ce, la quale non prevede le armi ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule. Se l'arma viene classificata sportiva, il Banco rilascia comunque la scheda di classificazione. Se non vi sono i presupposti per classificarla sportiva, non è possibile venderla in Italia, diversamente da quanto avveniva durante la vigenza del catalogo nazionale.

Licenze di collezione: l'articolo 10 della legge 110/75 tuttora dispone che la licenza di collezione consenta la detenzione di oltre 3 armi comuni da sparo, purché "nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale", con l'eccezione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche ad avanzamento. Oggi che il catalogo nazionale non c'è più, come deve essere interpretato questo articolo? La circolare 559/C-50.64 39-E-85 del 15 ottobre 1996 (che consentiva di inserire in collezione più esemplari con lo stesso numero di catalogo, in determinate condizioni), è tuttora da considerarsi valida ed efficace?